

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 926/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2011

**nell'ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE elenca le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di controllo in campo veterinario. Tale decisione permette all'Unione di rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari attraverso la concessione di contributi finanziari ai laboratori UE di collegamento e di riferimento. Essa stabilisce che tutti i laboratori di collegamento o di riferimento, designati come tali dalla legislazione UE in campo veterinario, che adempiono agli obblighi e soddisfano i requisiti in essa elencati, possono beneficiare di un contributo dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(2)</sup> fissa compiti, obblighi e requisiti generali che devono essere soddisfatti dai laboratori di riferimento della UE per alimenti e mangimi e nel settore veterinario e zoonosanitario. Il suddetto regolamento elenca — nell'allegato VII, parte I — i laboratori di riferimento della UE per gli alimenti e i mangimi e — nell'allegato VII, parte II — i laboratori di riferimento della UE nel settore veterinario e zoonosanitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali <sup>(3)</sup> definisce le norme per la concessione del contributo finanziario dell'Unione al funzionamento dei laboratori di riferimento della UE, ai sensi dell'articolo 31 della decisione 2009/470/CE e dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, e per l'organizzazione di seminari.
- (4) In base al regolamento (CE) n. 1754/2006, le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di

riferimento sono fissate in accordi di partenariato. Gli accordi di partenariato durano 5 anni e sono accompagnati da un programma di lavoro pluriennale.

- (5) L'elenco dei laboratori di riferimento UE si trova all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Per alcune attività, è stato designato laboratorio di riferimento il Centro comune di ricerca. Trattandosi di una direzione generale della Commissione, ad esso non si applica il presente regolamento. Le norme che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione al Centro comune di ricerca sono stabilite in un accordo amministrativo annuale.
- (6) Il livello del contributo finanziario dell'Unione per l'attività di alcuni laboratori di riferimento della UE viene deciso ogni anno con apposite decisioni di finanziamento riguardanti la sicurezza dei mangimi e degli alimenti e il settore veterinario e zoonosanitario.
- (7) Nel 2008, il servizio di audit interno (*Internal Audit Service* — IAS) della Commissione ha effettuato un audit sulla gestione delle sovvenzioni nei settori della sicurezza alimentare, della salute e benessere degli animali e della salute delle piante. Lo IAS concluse che le modalità per concedere i contributi finanziari dell'Unione ai laboratori di riferimento UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali, dovevano essere semplificate. Per semplificare le norme, lo IAS suggerì alla Commissione di continuare ad adottare, ogni anno, decisioni di finanziamento annuali ma senza che fossero necessari accordi di partenariato tra la Commissione e ogni singolo laboratorio di riferimento UE.
- (8) I laboratori di riferimento UE avrebbero dovuto, invece, organizzare a scadenze regolari riunioni e attività di formazione. All'elenco delle spese ammissibili del presente regolamento si sarebbero dovute aggiungere perciò quelle per riunioni e attività di formazione.
- (9) Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>.
- (10) Poiché sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CE) n. 1754/2006, per chiarezza è opportuno abrogarlo, sostituirlo con il presente regolamento ma tenendo conto del regolamento (CE) n. 882/2004.

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

- (11) Il presente regolamento si applica a tutti i laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato scadano alla fine del 2011 e ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato siano scaduti di comune accordo. Ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato non siano scaduti si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 1754/2006.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e della decisione 2009/470/CE riguardo al regime di concessione dei contributi finanziari dell'Unione [articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004 e articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE] per le attività, tra cui l'organizzazione di seminari, dei laboratori di riferimento della UE («i laboratori»), diversi dal Centro comune di ricerca, nonché le condizioni in base alle quali essi sono concessi.

Il presente regolamento si applica a tutti i laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato scadano alla fine del 2011 e ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato siano scaduti di comune accordo. Ai laboratori UE i cui accordi quadro di partenariato non siano scaduti si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 1754/2006.

##### Articolo 2

##### Programma di lavoro e bilancio di previsione

1. Entro il 1° settembre di ogni anno civile «n», i laboratori devono:

- a) definire, insieme ai servizi della Commissione, le attività dell'Unione previste nel corso dell'anno civile «n + 1», tra cui l'organizzazione di seminari («il programma di lavoro»);
- b) presentare alla Commissione:
- i) il programma di lavoro;
  - ii) il bilancio di previsione per attività, riguardante la spesa del programma di lavoro («il bilancio di previsione»).

2. I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente agli allegati I a) e I b).

##### Articolo 3

##### Tasso di cambio

Per i bilanci di previsione espressi in valute diverse dall'euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel set-

tembre dell'anno «n», pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

##### Articolo 4

##### Riconoscimento

La Commissione adotta una decisione di finanziamento annuale («la decisione di finanziamento annuale») che approva i programmi di lavoro e i corrispondenti bilanci di previsione per tutti i laboratori.

Qualsiasi modifica dei programmi di attività è subordinata all'accordo preventivo scritto della Commissione.

##### Articolo 5

##### Prefinanziamento

Una volta adottata la decisione di finanziamento annuale da parte della Commissione, i laboratori possono chiedere un prefinanziamento pari al 70 % del contributo totale per il loro programma di lavoro.

##### Articolo 6

##### Pagamento del contributo

Il saldo del contributo finanziario dell'Unione per i programmi di lavoro viene versato ai laboratori dopo l'approvazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 purché i laboratori:

- a) abbiano attuato il programma di lavoro in modo efficace;
- b) abbiano presentato le relazioni tecniche e finanziarie nei termini previsti dai suddetti articoli.

##### Articolo 7

##### Documenti giustificativi

1. I laboratori registreranno nel proprio sistema di contabilità le spese sostenute nell'ambito del programma di lavoro e, a fini di controllo finanziario, conserveranno per 7 anni tutti i documenti originali o loro copie autentiche.

2. I laboratori conserveranno tutti i documenti giustificativi originali, o le loro copie autentiche, relativi al programma di lavoro che abbia ottenuto contributi finanziari dell'Unione.

3. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese indicate nella domanda di rimborso, devono essere inviati alla Commissione, se questa li richiede.

##### Articolo 8

##### Controlli

Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

## CAPO II

**ATTIVITÀ DEI LABORATORI, ESCLUSA L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI***Articolo 9***Definizione**

Le attività dei laboratori sono definite come le mansioni derivanti dai doveri descritti all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004.

*Articolo 10***Ammissibilità**

1. Nell'ambito delle attività dei laboratori, sono ammesse spese di personale destinato alle attività, per subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, riunioni, attività di formazione e spese generali.
2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla pertinente decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui all'allegato II.
3. Per incrementare la dotazione di una delle voci (personale, subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, riunioni, attività di formazione) e/o di una delle attività elencate nel programma di lavoro, in misura superiore al 10 % ma senza superare i costi totali ammissibili previsti dalla decisione di finanziamento annuale, i laboratori devono chiedere l'approvazione preventiva della Commissione.

*Articolo 11***Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori**

1. Entro il 31 marzo dell'anno civile «n + 2», i laboratori devono presentare alla Commissione le seguenti relazioni:
  - a) una versione su carta e una elettronica della relazione finanziaria, redatta in conformità agli allegati III a) e b);
  - b) una relazione tecnica sulle loro attività, certificata dal direttore tecnico del laboratorio.

Per le riunioni e attività di formazione, la relazione finanziaria deve essere tuttavia redatta e presentata in conformità all'articolo 16.

Come prova della data di invio della relazione finanziaria e di quella tecnica, fa fede il timbro postale.

2. Il contributo finanziario dell'Unione può essere ridotto se il programma di lavoro non viene portato a termine in modo efficace e/o completo.
3. Il contributo finanziario dell'Unione viene ridotto se la relazione finanziaria e quella tecnica non vengono inviate entro il termine di cui al paragrafo 1.

Il contributo finanziario dell'Unione sarà ridotto del 25 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 1 mese.

Il contributo finanziario dell'Unione sarà ridotto del 50 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 2 mesi.

Il contributo finanziario dell'Unione sarà ridotto del 75 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 3 mesi.

Il contributo finanziario dell'Unione sarà ridotto del 100 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 4 mesi.

*Articolo 12***Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall'euro**

Alle domande relative a pagamenti di saldi effettuati in valute diverse dall'euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel marzo dell'anno «n», pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il tasso di cambio per domande relative a pagamenti di saldi, per riunioni e attività di formazione, effettuati in valute diverse dall'euro sarà tuttavia quello indicato all'articolo 17.

*Articolo 13***Imposta sul valore aggiunto**

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), non recuperabile, versata dai laboratori è considerata spesa ammissibile ai sensi del presente regolamento purché i laboratori presentino, insieme alla relazione finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 1, un attestato del ministero delle Finanze del pertinente Stato membro, o di un'autorità equivalente, che confermi che il laboratorio non è soggetto o è solo in parte soggetto all'IVA e che il suo settore di attività non è soggetto a tale imposta.

## CAPO III

**ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI***Articolo 14***Definizione**

Un seminario è un appuntamento annuale dedicato all'informazione e al coordinamento, al quale i laboratori invitano tutti i laboratori nazionali di riferimento.

*Articolo 15***Ammissibilità**

1. Sono considerate ammissibili, come spese per l'organizzazione di seminari, le spese di viaggio, di albergo e le indennità giornaliere per non più di 32 partecipanti, tra i quali deve essere invitato almeno un rappresentante per Stato membro.

2. Sono considerate ammissibili, come spese per l'organizzazione di seminari, spese di viaggio aggiuntive, spese d'albergo e indennità giornaliera per non più di 3 oratori invitati ai seminari.

3. Sono considerate ammissibili, come spese per l'organizzazione di seminari, spese di viaggio aggiuntive, spese d'albergo e indennità giornaliera per non più di 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari.

4. Le spese per l'organizzazione di seminari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui all'allegato IV. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 in casi debitamente giustificati ai sensi delle decisioni di finanziamento annuali.

#### Articolo 16

##### **Invio delle relazioni sui seminari**

1. Entro 2 mesi dalla conclusione del seminario, i laboratori devono presentare alla Commissione quanto segue:

- a) una versione su carta e una elettronica della relazione finanziaria riguardante il seminario, redatta in conformità all'allegato V;
- b) una relazione tecnica, firmata dal direttore tecnico del laboratorio.

Come prova della data di invio della relazione finanziaria e di quella tecnica, fa fede il timbro postale.

2. Il contributo finanziario dell'Unione viene ridotto se la relazione finanziaria e quella tecnica non vengono inviate entro il termine di cui al paragrafo 1.

Il contributo finanziario dell'Unione sarà ridotto del 25 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 1 mese.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2011

Il contributo finanziario dell'Unione sarà ridotto del 50 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 2 mesi.

Il contributo finanziario dell'Unione sarà ridotto del 75 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 3 mesi.

Il contributo finanziario dell'Unione sarà ridotto del 100 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 4 mesi.

#### Articolo 17

##### **Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall'euro**

Alle domande relative a pagamenti di saldi effettuati in valute diverse dall'euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel mese in cui si è tenuto il seminario e pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### CAPO IV

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 18

##### **Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1754/2006 si intendono fatti al presente regolamento.

#### Articolo 19

##### **Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al contributo finanziario che l'Unione concederà ai laboratori a partire dal 2012.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I b

**Bilancio di previsione per le spese sostenute dai laboratori riguardanti attività dell'Unione, compresa l'organizzazione di seminari periodo: 1 gennaio-31 dicembre**

(cfr. articolo 2, paragrafo 2)

**Nome e indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione:****Conto bancario sul quale va versato il contributo finanziario:**

IMPORTANTE: Tutte le spese devono essere espresse in euro o nella moneta dello Stato membro interessato.

## 1. PERSONALE

Categoria <sup>(1)</sup>	Statuto <sup>(2)</sup>	Retribuzione mensile lorda <sup>(3)</sup>	Tempo dedicato al progetto (in numero di giorni) <sup>(4)</sup>	Totale costi ammissibili

<sup>(1)</sup> Precisare per ogni persona assegnata al progetto: senior scientist, junior scientist, tecnico, ecc.<sup>(2)</sup> Funzionario, trattista, ecc. Per i trattisti, indicare le date d'inizio e di fine del contratto.<sup>(3)</sup> Retribuzione mensile lorda effettiva (evitare le tabelle salariali), compresi oneri sociali e d'altro genere che compaiono nel foglio paga.<sup>(4)</sup> Calcolato sulla base di 220 giorni/anno.

## 2. SUBFORNITURE

Descrizione	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

## 3. BENI STRUMENTALI

	Descrizione	Costo/ valore IVA esclusa	IVA	Costo totale/ valore	Data di acquisto o di locazione	Data di consegna	Periodo di ammorta- mento (36 o 60 mesi)	% di utilizzo per il progetto	Costo dell'ammor- tamento annuo
2.1.	Attrezzature da acquistare durante il periodo in questione								
2.2.	Attrezzature acquistate prima del periodo in questione								

## 4. MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione in base al tipo <sup>(1)</sup>	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

<sup>(1)</sup> Esempi: reagenti, cavie, materiale minuto di laboratorio, ecc.

## 5. SPEDIZIONE DI CAMPIONI PER TEST COMPARATIVI

Descrizione	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

## 6. MISSIONI

Descrizione	Spese di viaggio	Albergo	Indennità giornaliera	Totale

## 7. RIUNIONI

Descrizione	Spese di viaggio	Albergo	Indennità giornaliera	Totale

## 8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

	Costi
Spese di viaggio dei partecipanti:	
Spese di albergo:	
Indennità giornaliera da versare ai partecipanti:	
Spese totali per attività di formazione:	

## 9. SPESE GENERALI E SPESE TOTALI PER ATTIVITÀ

Importo totale delle spese (totale delle voci da 1 a 8):	
Spese generali: 7 %	
Importo totale delle spese per attività:	

## 10. SEMINARI

	Costi
Spese di viaggio dei partecipanti:	
Spese di albergo:	
Indennità giornaliera da versare ai partecipanti:	
Importo totale delle spese per seminario:	

## BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO

Importo totale delle spese per attività:	
Importo totale delle spese per il seminario:	
Bilancio di previsione definitivo:	

## ALLEGATO II

**Regole di ammissibilità applicabili alle spese di personale, per subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, riunioni, attività di formazione e spese generali**

(cfr. articolo 10, paragrafo 2)

**1. Personale**

Le spese di personale (qualunque ne sia lo statuto) si limitano alle remunerazioni effettivamente versate (stipendi, salari, oneri sociali, contributi pensionistici) al personale specificatamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all'attuazione del programma di lavoro.

La totalità delle ore di lavoro del personale dedicate a compiti voluti dall'Unione deve essere registrata e certificata, sulla base di almeno 220 giorni/anno. Registrazione e certificazione vanno effettuate almeno una volta al mese dal capo del progetto designato o da un membro di grado superiore debitamente autorizzato del personale dei laboratori.

**2. Subforniture**

Il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.

**3. Beni strumentali**

Le attrezzature acquistate, acquisite in leasing o noleggiate sono elementi ammissibili come costi diretti. L'importo rimborsabile per attrezzature acquisite in leasing o noleggiate non può superare i costi che avrebbe comportato l'acquisto delle attrezzature stesse per la durata della prova. Le spese rimborsabili saranno calcolate secondo la formula seguente:

$$\frac{A \times C \times D}{B}$$

A = periodo in mesi, dalla data di consegna, per il quale le attrezzature sono destinate a essere usate per il progetto

B = periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi per apparecchiature informatiche di costo inferiore a 25 000 EUR).

C = costo delle attrezzature

D = percentuale di utilizzo delle attrezzature per il programma di lavoro.

Per beni strumentali di costo inferiore a 3 000 EUR può essere dichiarato l'intero costo. Per tali apparecchiature non è necessario l'ammortamento.

**4. Materiali di consumo**

Il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Tutte le altre spese (amministrative, per viaggi di affari diversi dalle missioni di cui al punto 6 e segretariato) sono da ritenersi coperte dalla voce «spese generali».

**5. Spedizione di campioni per prove comparative**

Il rimborso avviene in base alle spese effettivamente sostenute per la spedizione dei campioni nel quadro delle prove comparative.

**6. Missioni**

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale dei laboratori per le missioni previste dal programma di lavoro, sono rimborsate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4. Le indennità giornaliera devono essere concesse in conformità all'articolo 15, paragrafo 4.

**7. Riunioni**

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da non più di 5 esperti esterni per riunioni che hanno luogo nei locali dei laboratori e previste nel programma di lavoro, sono rimborsate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4. Le indennità giornaliera devono essere concesse in conformità all'articolo 15, paragrafo 4.

**8. Attività di formazione**

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da non più di 32 rappresentanti dei laboratori nazionali di riferimento (LNR) per attività di formazione previste dal programma di lavoro sono rimborsate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4. Le indennità giornaliere devono essere concesse in conformità all'articolo 15, paragrafo 4.

**9. Spese generali**

Si applica automaticamente un contributo forfettario pari al 7 % dei costi rimborsabili effettivi, calcolati in funzione di tutti i costi diretti sopraelencati (voci da 1 a 8).

---



## ALLEGATO III b

**Relazione finanziaria certificata**

(cfr. articolo 11, paragrafo 1)

Dal .../.../... al .../.../...

Tasso di cambio utilizzato: 1 EUR = ...

Numero di riferimento della decisione di finanziamento annuale:

Nome e indirizzo del laboratorio:

Massimale del contributo finanziario annuale dell'Unione:

Categoria dei costi	Bilancio di previsione	Voce + 10 %	Costi dichiarati	Ammissibile (*)
1. Personale				
2. Subforniture				
3. Beni strumentali				
4. Materiali di consumo				
5. Spedizione di campioni per test comparativi				
6. Missioni				
7. Riunioni				
8. Attività di formazione				
Totale parziale				
9. Spese generali: 7 %				
Totale				

(\*) La colonna «Ammissibile» deve essere compilata dalla Commissione

**Certificazione da parte del laboratorio**

Con la presente, certifichiamo che:

- le spese di cui sopra sono state sostenute per l'espletamento dei compiti previsti nel programma di lavoro e erano indispensabili al fine dell'efficace attuazione di tali compiti,
- le spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 926/2011
- tutti i documenti giustificativi concernenti le spese sono disponibili a fini di controllo,
- a [inserire il nome del laboratorio] non deriva alcun profitto con il contributo finanziario concesso dall'Unione.

Data:

Nome del direttore tecnico:

Firma:

Data:

Nome delle persona incaricata della gestione finanziaria:

Firma:

**Ripartizione per categoria**

(in euro o nella moneta dello Stato membro interessato)

**1. PERSONALE**

Categoria	Statuto	Retribuzione mensile lorda	Tempo dedicato al progetto (in numero di giorni)	Totale costi ammissibili

**2. SUBFORNITURE**

Descrizione	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

**3. BENI STRUMENTALI**

	Descrizione	Costo/valore IVA Esclusa	IVA	Costo totale/valore	Data di acquisto o di locazione	Data di consegna	Periodo di ammortamento (36 o 60 mesi)	% di utilizzo per il progetto	Costo dell'ammortamento annuo
2.1.	Attrezzature da acquistare ai fini del programma di lavoro								
2.2.	Attrezzature acquistate prima dell'inizio del programma di lavoro								

**4. MATERIALI DI CONSUMO**

Descrizione (dettagli di ogni voce di spesa) (1)	fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

(1) Indicare ciascuna voce su una sola riga.

**5. PROVE COMPARATIVE**

Descrizione	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

## 6. MISSIONI

Descrizione	Spese di viaggio	Albergo	Indennità giornaliera	Costo totale

## 7. RIUNIONI

Descrizione	Spese di viaggio	Albergo	Indennità giornaliera	Costo totale

## 8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

	Costi
Spese di viaggio dei partecipanti:	
Spese di albergo:	
Indennità giornaliera da versare ai partecipanti:	
Importo totale delle spese per seminario:	

## 9. SPESE GENERALI

Importo totale delle spese (totale delle voci da 1 a 8):	
Spese generali: 7 %	

## 10. TOTALE

Importo totale delle Spese (totale delle voci da 1 a 9):	
--	--

## ALLEGATO IV

**Norme di ammissibilità applicabili alle spese relative a un seminario**

(cfr. articolo 15, paragrafo 4)

**I. SPESE DI VIAGGIO****1. BIGLIETTI E SPESE DI VIAGGIO****1.1. Disposizioni generali**

I partecipanti devono utilizzare i mezzi di trasporto più adeguati ed economici. Per quanto possibile, vanno preferiti i trasporti pubblici o in comune, tenendo conto anche dell'impatto ambientale.

Per convenzione, tutti i viaggi cominciano dai locali dei laboratori. I partecipanti sono direttamente responsabili di eventuali deviazioni effettuate per motivi privati, come partenze e/o ritorni in un altro luogo qualsiasi, devono indicarle e pagarne l'aumento di spesa ad esse dovuto.

Le spese di viaggio sostenute per partecipare al seminario sono rimborsate solo in base al mezzo di trasporto più adeguato e conveniente tra i locali dei laboratori e il luogo in cui è organizzato il seminario.

Il rimborso deve tener conto della durata delle riunioni e deve basarsi sul miglior tasso disponibile tra le tariffe preferenziali negoziate e le altre tariffe promozionali disponibili sul mercato.

**1.2. Ferrovia**

Le spese di viaggio sono rimborsate per un viaggio in prima classe utilizzando l'itinerario più breve ed economico.

**1.3. Aereo**

1) Il viaggio aereo va acquistato alla tariffa più economica, tenendo conto della durata delle riunioni:

a) in classe economica o equivalente;

b) in «business class» o equivalente, se il viaggio comprende almeno un segmento che comporti almeno 4 ore tempo di volo continuo.

2) Se la tariffa richiede la prolungazione del soggiorno per un intero fine-settimana (regola della domenica) può essere corrisposta l'indennità giornaliera aggiuntiva, se ritenuta complessivamente conveniente.

I partecipanti devono chiedere all'agenzia viaggi convenzionata, e conservare, le varie tariffe disponibili (incluso/escluso il soggiorno di fine-settimana) in modo da ottenere il costo più economico. I partecipanti non sono comunque obbligati a sostare il fine-settimana nel luogo del seminario solo per ottenere condizioni più economiche.

I biglietti utilizzati, le carte d'imbarco originali, la fatture d'albergo vanno consegnati alla Commissione su richiesta di quest'ultima.

**1.4. Viaggi in automobile per motivi professionali**

Il viaggio in automobile è autorizzato se meno costoso rispetto a un viaggio aereo o in ferrovia, soprattutto se la vettura è condivisa da più partecipanti.

È possibile effettuare il viaggio con il veicolo di proprietà per motivi professionali. Le spese di trasporto relative alla distanza percorsa sono tuttavia rimborsate al tasso massimo di 0,22 EUR/km.

**1.5. Taxi — Parcheggi — Pedaggi — Trasporti pubblici (bus, tram, metropolitana)**

Normalmente si considera che l'indennità giornaliera copra tutte le spese sostenute dai partecipanti a un seminario. Spese inerenti ai trasporti pubblici, tariffe di taxi, pedaggi e parcheggi non sono ammissibili agli effetti del rimborso.

**II. INDENNITÀ GIORNALIERE****Calcolo**

Le indennità giornalieri vanno calcolate come segue:

Durata della missione:

— almeno 6 ore: 20 % dell'indennità giornaliera e tutte le spese di viaggio, in base a documenti giustificativi,

— tra 6 ore e 12 ore: metà indennità giornaliera,

- tra 12 ore e 30 ore: indennità giornaliera intera,
- tra 30 ore e 36 ore: 1 volta e  $\frac{1}{2}$  l'indennità giornaliera,
- tra 36 ore e 54 ore: 2 volte l'indennità giornaliera,
- tra 54 ore e 60 ore: 2 volte e  $\frac{1}{2}$  l'indennità giornaliera,
- tra 60 ore e 78 ore: 3 volte l'indennità giornaliera,
- tra 78 ore e 84 ore: 3 volte e  $\frac{1}{2}$  l'indennità giornaliera, e così via.

#### **Metodo per il calcolo della durata**

Le ore considerate ai fini del calcolo dell'indennità giornaliera sono:

- per viaggi aerei: 2 ore prima della partenza e 2 ore dopo l'arrivo del volo,
- per viaggi in ferrovia: mezz'ora prima della partenza e mezz'ora dopo l'arrivo del treno.

#### **Spese considerate**

L'indennità giornaliera è versata in importi forfetari e comprende la prima colazione, 2 pasti principali e tutte le altre spese varie, le spese di viaggio di cui al punto 1.5 e le spese per i mezzi di telecomunicazione.

#### **Importo dell'indennità giornaliera**

L'importo dell'indennità giornaliera viene stabilito in conformità all'articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006, del 27 giugno 2006, che adegua a decorrere dall'1 luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri <sup>(1)</sup>.

### **III. SPESE DI ALBERGO**

Il tetto massimo per le spese di albergo viene stabilito in conformità all'articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006.

### **IV. ALTRO**

Se non viene raggiunto il numero massimo di partecipanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento, ma al seminario prendono parte almeno 20 partecipanti dei laboratori nazionali di riferimento, la Commissione accetta che possano ricevere indennità giornaliere, in base alla durata della loro partecipazione al seminario, fino a un massimo di 3 partecipanti provenienti da laboratori di riferimento dell'Unione.

La Commissione non rimborsa tuttavia le spese di viaggio e di soggiorno di questi 3 partecipanti, salvo il caso in cui il seminario si svolga in una città diversa da quella del laboratorio.

Inoltre, il rimborso delle indennità giornaliere nonché delle spese di viaggio e di albergo viene effettuato solo se non viene superato l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1.

## ALLEGATO V

**Relazione finanziaria riguardante i seminari/riunioni/attività di formazione**

[articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e articolo 16, paragrafo 1, lettera a)]

Seminario/riunione/attività di formazione riguardante.....

Data: .../.../...                      Inizio: ...: ...                      Fine: ...: ...

Numero di riferimento della decisione di finanziamento annuale:

Nome e indirizzo del laboratorio:

Tetto massimo del contributo finanziario annuale dell'Unione:

Tasso di cambio utilizzato: 1 EUR = ...





Abbreviazione Stati membri		(in EUR)		
		Stato Membro	Indennità giornaliera	Mass. spese d'albergo
Belgio	BE	BE	92	140
Rep. Ceca	CZ	CZ	75	155
Danimarca	DK	DK	120	150
Germania	DE	DE	93	115
Estonia	EE	EE	71	110
Grecia	EL	EL	82	140
Spagna	ES	ES	87	125
Francia	FR	FR	95	150
Irlanda	IE	IE	104	150
Italia	IT	IT	95	135
Cipro	CY	CY	93	145
Lettonia	LV	LV	66	145
Lituania	LT	LT	68	115
Lussemburgo	LU	LU	92	145
Ungheria	HU	HU	72	150
Malta	MT	MT	90	115
Paesi Bassi	NL	NL	93	170
Austria	AT	AT	95	130
Polonia	PL	PL	72	145
Portogallo	PT	PT	84	120
Slovenia	SI	SI	70	110
Slovacchia	SK	SK	80	125
Finlandia	FI	FI	104	140
Svezia	SE	SE	97	160
Regno Unito	UK	UK	101	175
Romania	RO	RO	52	170
Bulgaria	BG	BG	58	169

Bilancio totale assegnato al seminario	
Totale dei costi accettati	
Riduzione 25/50/75/100 %	
Totale costi finali ammissibili	
Anticipi	
Saldo da versare	

**Certificazione rilasciata dal beneficiario**

Il sottoscritto certifica che:

- le spese qui distinte sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 926/2011,
- tutti i documenti giustificativi pertinenti alle spese sostenute sono disponibili a fini di controllo,
- il sottoscritto non ottiene alcun profitto dal contributo concesso dalla Commissione.

Data:

Data:

Nome del direttore tecnico:

Nome del direttore finanziario:

Firma

Firma

Durata del viaggio	Indennità giornaliera
tra 6 ore e 12 ore (comprese)	0,5
tra 12 ore e 30 ore (comprese)	1
tra 30 ore e 36 ore (comprese)	1,5
tra 36 ore e 54 ore (comprese)	2
tra 54 ore e 60 ore (comprese)	2,5
tra 60 ore e 78 ore (comprese)	3
tra 78 ore e 84 ore (comprese)	3,5
tra 84 ore e 102 ore (comprese)	4

Le ore considerate nel calcolo dell'indennità giornaliera sono:

- a) viaggi aerei: 2 ore prima della partenza (trasferimento all'aeroporto) e 2 ore dopo l'arrivo (trasferimento dall'aeroporto);
- b) viaggio in ferrovia: 0,5 ore prima della partenza (trasferimento alla stazione) e 0,5 ore dopo l'arrivo (trasferimento dalla stazione).